

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

**D.g.r. 30 marzo 2020 - n. XI/2997
Programmazione del sistema di istruzione e formazione
professionale per l'anno formativo 2020/2021**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

Visti:

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la «Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed in particolare l'art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore e l'art. 45, che regola il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- il d.m. 12 ottobre 2015 inerente la «Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n.19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 ed in particolare:

- l'art. 11 comma 1, il quale definisce la struttura del sistema di istruzione e formazione professionale, articolata in percorsi di secondo ciclo di durata triennale per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione cui consegue una qualifica professionale, in un quarto anno cui consegue un diploma professionale, in percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore e in un corso annuale finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'accesso a università, alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- l'art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
- l'art. 14, comma 3, che impegna Regione a favorire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, promuovendo percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione;
- gli artt. 23 bis, 23 ter e 23 quater, i quali affidano alla Giunta regionale il compito di definire modalità e risorse per l'attuazione del sistema duale nei percorsi di istruzione e formazione professionale e dell'apprendistato di primo livello, quali strumenti di sistematico raccordo tra formazione e lavoro;
- l'art. 25, che istituisce l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;

Viste altresì:

- la l.r. 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate», come integrata dall'art. 28 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006

del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che devono essere concentrati prioritariamente sull'occupazione sostegno alla mobilità professionale; sull'istruzione, rafforzamento delle competenze e formazione permanente; sull'inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capacità istituzionale;

- la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea con particolare riferimento al punto 2.5 - Istruzione e attività di ricerca;
- il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 di Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C (2014)10098 del 17 dicembre 2014 e le relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e con decisione C(2019)3048 del 30 aprile 2019, e, in particolare, l'Asse II «Inclusione» (azione 9.2.1) e l'Asse III «Istruzione e Formazione» (azione 10.1.7);

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 in cui è fortemente sostenuto il consolidamento qualitativo del sistema di istruzione e formazione professionale attraverso il rafforzamento del modello regionale duale, la promozione dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, la permanenza nel percorso educativo e l'ingresso nel mondo del lavoro;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. XI/2461 del 18 novembre 2019 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2020-2021», che ha stabilito di destinare il 28% della consistenza annua di detto Fondo all'inclusione delle persone con disabilità nell'ambito del sistema regionale di istruzione e di istruzione e formazione professionale;
- la d.g.r. n. X/3143 del 18 febbraio 2015 «Programmazione del sistema Dote per i servizi di istruzione e formazione professionale per l'anno scolastico e formativo 2015/2016», con la quale, a seguito di una stima di massima dei costi di gestione e funzionamento correlati alla tipologia di laboratori utilizzati da parte delle istituzioni formative che erogano percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, è stato perfezionato il sistema di costi standard per il riconoscimento della componente «leFP», introducendo valori dotali diversificati sulla base della tipologia di percorso formativo offerto;
- la d.g.r. n. X/1177 del 28 gennaio 2019, con la quale è stata approvata la programmazione del sistema unitario di istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia per l'anno scolastico e formativo 2019/2020;
- il d.d.g. n. 16110 dell'8 novembre 2019, con il quale è stato recepito l'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni del 1 agosto 2019 riguardante l'approvazione del nuovo Repertorio delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, rinviando a successivi provvedimenti la declinazione delle Figure nazionali in Profili regionali;
- il d.d.g. n. 18802 del 19 dicembre 2019, con il quale è stato aggiornato il Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - Offerta formativa 2020/2021;

Considerato che il modello dotale si è dimostrato uno strumento utile per garantire l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi, per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e facilitare la permanenza nel sistema educativo, nonché per assicurare e garantire agli studenti esperienze di alternanza scuola-lavoro anche attraverso il ricorso al contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale;

Ritenuto, pertanto, opportuno definire per l'anno formativo 2020/2021 la struttura del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia, costituita dalle linee di intervento sotto riportate e meglio dettagliate nell'Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Percorsi di leFP;
2. Interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;

3. Esperienze all'estero;
4. Apprendistato di primo livello (art. 43, d.lgs. n. 81/2015);

Dato atto che:

- con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 aprile 2019, n. 3, concernente la ripartizione e assegnazione alle Regioni e Province Autonome delle risorse relative all'annualità 2018 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - con riferimento alle risorse di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) - è stata assegnata a Regione Lombardia la somma complessiva di euro 66.221.230,00;
- con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 maggio 2019, n. 4, concernente la ripartizione e assegnazione alle Regioni e Province Autonome delle risorse per il finanziamento dei percorsi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, è stata assegnata a Regione Lombardia la somma complessiva di euro 36.033.391,00;

Dato atto, inoltre, che con riferimento al sistema di Istruzione e Formazione Professionale sono attribuiti annualmente alla Regione:

- specifici contributi nazionali finalizzati ad assicurare l'erogazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento del diritto-dovere, stimati in una quota pari a € 66.000.000,00 sulla base delle assegnazioni statali delle precedenti annualità;
- specifici contributi finalizzati ad assicurare l'erogazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale nell'ambito del sistema duale, stimati in 36.000.000,00 sulla base delle assegnazioni statali delle precedenti annualità;

Valutato di mettere a disposizione per l'attuazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno formativo 2020/2021 (comprensivo di una quota di € 200.000,00 per la gestione degli esami finali presso le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di leFP in via sussidiaria) e comunque nei limiti di stanziamento previsti a valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1 e Missione 15, Programmi 1 e 4, Titolo 1, in relazione ai capitoli 7821, 7822, 7905, 11456, 8276, 8277, 8278, 8279, 8426, 8427, 8487, 10677, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549, 11550, 8281, 8282 e 8283, nonché ai capitoli 10805, 10806, 10812, 10813, 10901, 10797, 10798, 10903, 10905, 10921, 10922, 10923, 10914, 10915, 10916, 10936, 10937, 10938, 11987, 11988, 11989, 12823, 13220, 13222 e 13224 la somma complessiva di € 252.200.000,00 così articolata:

- € 104.096.200,00 allocate sulle risorse regionali autonome e compensate, di cui € 54.430.000,00 sull'esercizio finanziario 2020 ed € 49.666.200,00 sull'esercizio finanziario 2021;
- € 107.203.800,00 relative alle assegnazioni statali di cui alla Legge 144/99, di cui € 36.488.440,00 sull'esercizio finanziario 2020 ed € 70.715.360,00 sull'esercizio finanziario 2021;
- € 40.900.000,00 sull'esercizio finanziario 2021 relative alle risorse disponibili sul POR FSE 2014/2020, determinate in € 4.500.000,00 a valere sull'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» (azione 9.2.1) ed € 36.400.000,00 a valere sull'Asse III «Istruzione e Formazione» (azione 10.1.7);

Dato atto che si procederà con successive variazioni di bilancio al fine di allocare le risorse sugli idonei capitoli di spesa;

Ritenuto, inoltre, di confermare la possibilità per gli operatori accreditati di organizzare corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato esclusivamente in regime di offerta autofinanziata, ovvero prevedendo l'inserimento degli studenti nell'ambito del sistema di istruzione professionale (IP) presso le istituzioni scolastiche, come meglio precisato nell'Allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- la richiamata d.g.r.n. 3143/2015 ha perfezionato il sistema di costi standard per il riconoscimento della Dote «leFP», introducendo valori dotali diversificati che costituiscono l'importo massimo erogabile per ciascuna tipologia di percorso di qualifica o di diploma professionale;
- è in corso il lavoro di definizione dei Profili regionali, mediante i quali saranno declinate territorialmente le Figu-

re del Repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali;

Ritenuto, pertanto, di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei nuovi valori massimi della Dote «leFP» per l'anno formativo 2020/2021, da applicare alle diverse tipologie di percorso di qualifica o di diploma professionale erogato;

Ritenuto, infine, di:

- rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle linee guida per il finanziamento dei progetti di mobilità internazionale nell'ambito dei percorsi di leFP ordinaria, IFTS e ITS, previo parere della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1, l.r.n. 30/2015;
- demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento, nonché di eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili nel bilancio regionale sulla base del fabbisogno registrato;

Dato atto della situazione emergenziale legata alla gestione e contenimento dell'epidemia da COVID-19, avviata con il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 e ancora in costante evoluzione;

Ritenuto, pertanto, opportuno rinviare a successivi specifici provvedimenti l'adozione e approvazione di eventuali ulteriori misure nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, che dovessero rendersi necessarie per meglio rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza citata;

Dato atto che con l'iniziativa oggetto del presente provvedimento non si intendono finanziare nemmeno potenzialmente attività economiche;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di valutazione aiuti di Stato nel corso della seduta dell'11 marzo 2020, degli esiti della procedura scritta avviata dal Comitato di Coordinamento della Programmazione europea conclusasi in data 12 marzo 2020 a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute e del parere favorevole dell'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 del 26 marzo 2020 protocollo E1.2020.0082856;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno formativo 2020/2021 la struttura del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia, costituita dalle linee di intervento sotto riportate e meglio dettagliate nell'Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Percorsi di leFP;
2. Interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;
3. Esperienze all'estero;
4. Apprendistato di primo livello (art. 43, d.lgs. n. 81/2015);

2. di mettere a disposizione per l'attuazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno formativo 2020/2021 (comprensivo di una quota di € 200.000,00 per la gestione degli esami finali presso le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di leFP in via sussidiaria) e comunque nei limiti di stanziamento previsti a valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1 e Missione 15, Programmi 1 e 4, Titolo 1, in relazione ai capitoli 7821, 7822, 7905, 11456, 8276, 8277, 8278, 8279, 8426, 8427, 8487, 10677, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549, 11550, 8281, 8282 e 8283, nonché ai capitoli 10805, 10806, 10812, 10813, 10901, 10797, 10798, 10903, 10905, 10921, 10922, 10923, 10914, 10915, 10916, 10936, 10937, 10938, 11987, 11988, 11989, 12823, 13220, 13222 e 13224 la somma complessiva di € 252.200.000,00 così articolata:

- € 104.096.200,00 allocate sulle risorse regionali autonome e compensate, di cui € 54.430.000,00 sull'esercizio finanziario 2020 ed € 49.666.200,00 sull'esercizio finanziario 2021;
- € 107.203.800,00 relative alle assegnazioni statali di cui alla Legge 144/99, di cui € 36.488.440,00 sull'esercizio finanziario 2020 ed € 70.715.360,00 sull'esercizio finanziario 2021;
- € 40.900.000,00 sull'esercizio finanziario 2021 relative alle risorse disponibili sul POR FSE 2014/2020, determinate in € 4.500.000,00 a valere sull'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» (azione 9.2.1) ed € 36.400.000,00 a valere sull'Asse III «Istruzione e Formazione» (azione 10.1.7);

3. di confermare la possibilità per gli operatori accreditati di organizzare corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato esclusivamente in regime di offerta autofinanziata, ovvero prevedendo l'inserimento degli studenti nell'ambito del sistema di istruzione professionale (IP) presso le istituzioni scolastiche, come

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 02 aprile 2020

meglio precisato nell'Allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei nuovi valori massimi della Dote «leFP» per l'anno formativo 2020/2021, da applicare alle diverse tipologie di percorso di qualifica o di diploma professionale erogato;

5. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle linee guida per il finanziamento dei progetti di mobilità internazionale nell'ambito dei percorsi di leFP ordinaria, IFTS e ITS, previo parere della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1, l.r.n. 30/2015;

6. di rinviare a successivi specifici provvedimenti l'adozione e approvazione di eventuali ulteriori misure nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, che dovessero rendersi necessarie per meglio rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

7. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento, nonché di eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili nel bilancio regionale sulla base del fabbisogno registrato;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web www.regione.lombardia.it e www.fse.regione.lombardia.it, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, così come gli atti conseguenti.

Il Segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A**SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER L'ANNO FORMATIVO 2020/2021**

La Lombardia ha sviluppato in questi anni - a partire dalla legge regionale n. 30/2015 "*Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro*" e nel quadro delle evoluzioni normative nazionali - il sistema di istruzione e formazione professionale, attraverso la predilezione della modalità formativa duale e l'apertura a contesti formativi all'avanguardia, in Italia e all'estero.

La centralità della persona, la valorizzazione dei diversi talenti, la qualità dei percorsi, l'attenzione all'innovazione e alle nuove tecnologie sono i tratti caratteristici dell'azione regionale con l'obiettivo dell'*occupabilità*, della *competitività del sistema economico regionale*, della *riduzione del mismatch formativo* e della *lotta alla dispersione scolastica* (art. 2, c. 6bis).

Il sistema duale lombardo rappresenta un ordinamento organico nell'ambito del quadro nazionale di secondo ciclo e si configura anche come filiera professionalizzante fino alla formazione terziaria non accademica (IFTS e ITS).

Il consolidamento di sistema avrà nel 2020 due ulteriori passaggi:

- l'approvazione di nuove Indicazioni ex art.22 della l.r. 19/2007,
- l'approvazione del nuovo Repertorio dei Profili regionali della leFp a seguito dell'aggiornamento del Repertorio nazionale delle Figure. (D.D.G. n. 16110/2019 di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 01/08/2019)

Nelle more di questi importanti Atti di Giunta, previsti entro l'avvio dell'a.f. 20/21, restano valide da un lato le disposizioni delle *Indicazioni regionali per l'offerta formativa* (D.D.U.O. n. 12550/2013) e delle *Procedure* (D.D.S. n. 7214/20149) e dall'altro lato le Figure e Profili di Qualifica e Diploma (D.D.G. n. 6643/2015), con riferimento alle seconde, terze e quarte (in caso di percorsi quadriennali) annualità.

Al fine di rafforzare l'efficacia del sistema, vengono perseguite le seguenti **direttrici di intervento**:

- accrescere la reputazione del sistema con una **campagna di comunicazione** mirata ai diversi target con iniziative di promozione sul territorio in collaborazione con tutti gli attori coinvolti;

- potenziare **l'orientamento**, quale attività utile a prevenire la dispersione scolastica, sostenere il successo formativo, compiere transizioni consapevoli tra i sistemi educativi e tra la formazione e il lavoro e viceversa, nonché a combattere gli stereotipi di genere nelle scelte formative;
- rafforzare le **reti sul territorio tra Istituzioni scolastiche, formative e imprese**, consolidando il coinvolgimento delle imprese nell'attività didattica, attraverso gli strumenti delle *academy* e dei *training center* aziendali, dell'alternanza scuola-lavoro, anche in modalità protetta per determinate casistiche, e dell'apprendistato;
- prevedere **azioni di contrasto alla dispersione**, anche ulteriori rispetto a quelle articolate nel quadro unitario della leFP, con prevenzione dell'abbandono nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, percorsi formativi flessibili per i giovani in diritto-dovere all'istruzione e formazione.
- **semplificare e rendere maggiormente flessibili le procedure di gestione delle risorse**, per rispondere ai diversi fabbisogni.

Il sistema lombardo di formazione professionale realizza e garantisce:

- l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto dovere di istruzione e formazione;
- lo sviluppo e il raccordo interno dell'intera filiera dell'istruzione e formazione tecnico-professionale di livello secondario e terziario, dalla leFP di secondo ciclo (III e IV liv. EQF), all'IFTS (IV liv. EQF) e all'alta formazione tecnica superiore ITS (V/ VI liv. EQF), anche attraverso la realizzazione dei percorsi annuali per l'accesso all'esame di Stato;
- il raccordo tra questa filiera e l'Istruzione professionale, nell'ambito della programmazione dell'offerta territoriale e attraverso la garanzia dei passaggi reciproci tra i relativi percorsi, in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 10/05/2018;
- la caratterizzazione "duale" del sistema, quale raccordo organico e continuo tra formazione e mondo del lavoro, attuato attraverso forme di progettazione condivisa con le imprese, mediante l'apprendistato per il conseguimento dei diversi titoli (Qualifica e Diploma professionale, Certificato IFTS, Diploma ITS) e l'alternanza scuola-lavoro, per la quale è previsto un monte orario minimo obbligatorio all'interno dei percorsi;
- il contrasto alla dispersione scolastica e l'innalzamento del livello di qualificazione dei giovani ai fini di una migliore occupabilità;
- il sostegno e il consolidamento di esperienze innovative di formazione in azienda, come le *academy* e i *training center*;
- la promozione di esperienze all'estero e di scambi e reti internazionali;
- la promozione di un maggior equilibrio di genere nell'accesso ai percorsi formativi, incentivando in particolare la presenza femminile nei percorsi ad alta componente maschile.

LINEE DI INTERVENTO E AZIONI DEL SISTEMA DI IeFP

Il presente provvedimento promuove la realizzazione delle seguenti linee di intervento:

- I. PERCORSI DI IeFP;**
- II. INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA;**
- III. ESPERIENZE ALL'ESTERO;**
- IV. APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO (ART. 43 D.lgs 81/15).**

Per tutte le linee previste, le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione del contributo sono definite con avviso pubblico.

Si specificano inoltre, in via preliminare, i seguenti aspetti:

a) Standard formativi

Il D.D.G. n. 18802/2019 ha approvato, in attuazione della D.G.R. n. 2213/2019, il piano regionale dell'offerta formativa per l'a.f. 2020/2021 riferito al rinnovato quadro degli standard formativi, di cui al Repertorio nazionale dei titoli di qualifica e di diploma professionale, il quale è stato recepito nell'ordinamento di Regione Lombardia con D.D.G. n. 16110/2019 demandando a successivi atti la declinazione delle Figure nazionali in Profili regionali. In attuazione della D.G.R. n. 2213/2019 e del D.D.G. 18802/2019, i percorsi di I e IV annualità che saranno avviati nell'a.f. 2020/2021 dovranno essere progettati secondo gli standard formativi previsti dal Repertorio nazionale 2019, mentre è assicurata la prosecuzione dei percorsi di II, III e IV (in caso di percorsi quadriennali) annualità avviati secondo il Repertorio regionale vigente all'avvio del percorso (D.D.G. n. 6643/2015).

b) Interventi per la caratterizzazione duale del sistema

I percorsi attuati secondo la modalità duale possono essere realizzati, all'interno dei percorsi triennali e quadriennali, mediante:

- avvio di percorsi di I, II, III anno, sia per il conseguimento della qualifica che PPD, o IV anno, che prevedano almeno 400 ore all'anno di alternanza scuola-lavoro;
- allargamento del monte ore destinato all'alternanza scuola-lavoro fino al raggiungimento delle 400 ore annue per studenti già inseriti in II o III annualità dei percorsi per il conseguimento della qualifica.

All'interno del monte ore di alternanza è possibile promuovere esperienze all'estero per l'acquisizione di competenze emergenti.

c) Alternanza scuola-lavoro protetta

Per gli allievi che non abbiano ancora compiuto il 15° anno di età, l'alternanza scuola-lavoro può essere attivata in modalità protetta.

L'alternanza scuola-lavoro protetta deve prevedere un effettivo raccordo con la realtà del mondo del lavoro, attraverso forme quali:

- commessa da parte dell'azienda di un progetto o prototipo;
- coinvolgimento di un esperto aziendale nelle fasi di definizione/organizzazione dell'"impresa" e/o monitoraggio e valutazione degli esiti;
- valutazione delle attività e dei prodotti/servizi in capo all'azienda, in relazione a standard professionali;
- partecipazione a parti di un processo lavorativo reale (Scuola Impresa e Bottega scuola).

L'alternanza scuola-lavoro protetta per gli allievi di età inferiore a 15 anni deve essere realizzata per un monte ore minimo annuo di 200 ore.

d) Esperienze di innovazione della didattica in rapporto con le imprese

Allo scopo di rafforzare il raccordo del sistema educativo con il sistema produttivo al fine dell'innalzamento della qualità dell'offerta, le imprese partecipano alla realizzazione dei percorsi, attraverso:

- *periodi di formazione d'aula e/o di laboratorio fino ad un massimo di 100 ore* sul monte ore annuale del percorso ordinamentale, attraverso la messa a disposizione di spazi, attrezzature e/o docenti all'interno di *academy o training center* aziendali;
- esperienze di *formazione in contesto lavorativo* (alternanza scuola-lavoro), nel rispetto dei parametri percentuali minimi e massimi sulla durata complessiva del percorso indicati negli indirizzi regionali;
- assunzione tramite *contratto di apprendistato* ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015.

I. **PERCORSI DI IeFP**

La prima linea di intervento si attua attraverso la **dote IeFP** e prevede le seguenti azioni:

- a) **percorsi triennali e quadriennali** per l'acquisizione della Qualifica/Diploma professionale, realizzabili in modalità ordinaria o in modalità "duale" ovvero prevedendo un monte ore annuo di alternanza scuola-lavoro di minimo 400 ore;
- b) **percorsi di IV anno** per il conseguimento del Diploma professionale, da realizzare di norma in modalità "duale" prevedendo un monte ore annuo di alternanza scuola-lavoro di minimo 400 ore;
- c) **percorsi personalizzati per allievi con disabilità (PPD)**, realizzabili anche in modalità "duale", così configurati:
 - durata minima di 600 ore per ciascun anno formativo;
 - durata massima di tre anni cui eventualmente può seguire un anno integrativo;
 - se in modalità duale, con esperienze di alternanza scuola-lavoro per almeno 400 ore e comunque entro il limite del 50% della durata complessiva del percorso;

- alternanza scuola-lavoro realizzabile in *modalità protetta* o mediante *impresa formativa simulata*, nonché organizzabile in modo differenziato in funzione delle esigenze di personalizzazione dei singoli allievi, attraverso modalità comuni all'intero gruppo classe, a piccoli gruppi, o individuali;
- rilascio conclusivo di un attestato di competenze; nel caso in cui gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso, in riferimento agli obiettivi professionali e agli standard minimi, anche orari, possibilità di sostenere gli esami finalizzati al rilascio della qualifica.

II. INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA

L'impegno di contrasto alla dispersione è realizzato organicamente con il sistema di Istruzione e formazione professionale e in particolare con i percorsi modulari rivolti ad allievi, che abbiano interrotto prematuramente il percorso di studi e in specifiche condizioni di svantaggio.

I **percorsi modulari per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa**, sono rivolti ad allievi dai 15 anni fino al compimento di 25 anni, che hanno interrotto un percorso di secondo ciclo, ossia non iscritti o frequentanti percorsi di istruzione o istruzione e formazione professionale nell'anno 2019/2020, e sono così configurati:

- durata minima di 500 ore;
- progettazione personalizzata, in termini di obiettivi di apprendimento, metodologia e modulazione dei tempi sulla base delle competenze possedute e delle effettive necessità dell'allievo;
- esperienze di alternanza scuola-lavoro per almeno il 50% della durata complessiva;
- possibile ammissione dello stesso allievo per non più di due periodi;
- rilascio conclusivo di un attestato di competenze, spendibile in termini di credito formativo ai fini del rientro in percorsi di istruzione e formazione, in particolar modo verso percorsi di Qualifica coerenti con il proprio, specifico piano personalizzato; ovvero
 - nel caso di allievi che abbiano frequentato il 12° anno di istruzione e/o formazione e siano in possesso dei necessari requisiti di apprendimento culturali e tecnico professionali di Profilo - ammissione all'esame della corrispondente Qualifica.

Si parla di "**dispersione grave**" quando, oltre all'interruzione del percorso, vi è la presenza di una delle seguenti condizioni di difficoltà: bocciatura o pluri-bocciatura; presa in carico da parte dei servizi sociali, dell'Ufficio esecuzione penale esterna o del Tribunale dei minori; condizione di NEET (non al lavoro né in formazione da 12 o più mesi).

In questi casi, in aggiunta ai servizi formativi, viene riconosciuta l'erogazione di servizi al lavoro finalizzati all'orientamento e all'avvio al lavoro. Tali servizi sono erogabili anche da parte delle Istituzioni formative, in deroga al vincolo di accreditamento ai servizi al lavoro, in conformità alla clausola di cui all'allegato 1 della D.G.R. n 2412 del 26/10/2011.

III. ESPERIENZE ALL'ESTERO

Nel quadro del sistema duale, è previsto il riconoscimento di esperienze all'estero, alle quali possono accedere studenti che partecipano a 400 ore di alternanza scuola lavoro nell'anno formativo (in percorsi formativi di qualifica o di diploma leFP 2020/2021 o con misure di allargamento alternanza) ovvero siano titolari di dote apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015.

Le esperienze all'estero possono rientrare nel monte ore del percorso, se direttamente finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento dello stesso:

- all'interno della quota di formazione d'aula e/o di laboratorio con riferimento alle attività formative;
- all'interno della quota di formazione in contesto lavorativo con riferimento alle attività di alternanza scuola-lavoro.

Questa linea di intervento può essere attivata dalle Istituzioni formative anche in modo complementare a quanto previsto nella misura che finanzia progetti di mobilità internazionale nell'ambito dei percorsi di leFP ordinaria, IFTS e ITS che viene approvata con apposita delibera di Giunta con il parere della competente commissione consiliare in base al dettato dell'art. 1 della l.r. 30/2015. Tale misura sostiene la realizzazione di periodi di almeno 30 giorni di formazione e/o di alternanza scuola-lavoro, compreso il tirocinio curriculare, all'estero.

IV. APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO (ART. 43 D.lgs 81/15)

Questa linea di intervento prevede il finanziamento attraverso la **dote apprendistato** di percorsi formativi rivolti a giovani assunti con un contratto di apprendistato di I° livello, finalizzato all'acquisizione di uno dei seguenti titoli:

- Qualifica professionale;
- Diploma professionale;
- Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTTS);
- Diploma di Istruzione secondaria superiore;
- Diploma di Istruzione secondaria superiore professionale (corso annuale per l'accesso all'esame di Stato)

All'interno del periodo di formazione esterna è possibile promuovere esperienze all'estero per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e/o di base (comunicative, relazionali) in contesti educativi qualificati e innovativi.

STANZIAMENTO

Le risorse complessivamente a disposizione per le linee di intervento di cui sopra ammontano a 252.200.000,00 euro.

Percorsi di leFP comprensivi di: - interventi di contrasto alla dispersione - attivazione di esperienze all'estero in duale - budget incrementale per nuovi iscritti (pari a € 5.000.000,00)	€ 237.200.000,00
Apprendistato di primo livello (art. 43 D.lgs. 81/2015)	€ 15.000.000,00

Eventuali residui verranno stanziati prioritariamente in favore dell'apprendistato di primo livello e dei percorsi duale.

Al fine di garantire il totale utilizzo delle risorse disponibili, qualora le risorse stanziare ai sensi della D.G.R. n. 1177/2019 non dovessero essere utilizzate interamente, si prevede che le relative economie concorrano a conseguire gli obiettivi della presente programmazione.

SOGGETTI AMMISSIBILI**Percorsi di leFP**

Possono accedere al finanziamento le Istituzioni formative che abbiano presentato la relativa offerta formativa a finanziamento pubblico di cui al D.D.G. n. 18802 del 19/12/2019 e s.m.i, che potrà essere eventualmente aggiornata in seguito, con riferimento ai profili regionali in fase di approvazione.

Apprendistato di primo livello (art. 43 D.lgs. 81/2015)

Possono accedere al finanziamento per l'apprendistato di primo livello, le istituzioni formative iscritte nella sezione A dell'Albo dei soggetti accreditati (in base alle disposizioni di art. 25 della L.r n. 19/07, DGR n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 e successivi decreti attuativi) che nell'a.f. 2020/21 abbiano presentato un'offerta formativa di cui al D.D.G. n. 18802 del 19/12/2019 e s.m.i. Resta fermo, in caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, l'obbligo dell'operatore di garantire all'allievo il completamento degli studi con il rientro nel percorso ordinario presso la propria struttura o presso un altro Ente, in una logica di prossimità territoriale.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

- **PERCORSI di leFP**

Budget Complessivo

Per l'a.f. 2020/2021 alle Istituzioni formative è assegnato, con decreto dirigenziale, un budget complessivo (BC) che comprende sia le risorse ordinarie sia le risorse del sistema duale.

Il budget complessivo costituisce la base per richiedere le doti mediante domanda nominativa, secondo le modalità stabilite con avviso pubblico per le diverse linee e annualità.

Con riferimento ai I anni dei percorsi triennali per l'acquisizione della qualifica e ai IV anni, alle istituzioni formative che non risultano assegnatarie di doti per la prima e per la quarta annualità nell'a.f. 2019/2020 (di cui al D.D.S. n. 17029/2019), viene riconosciuto un contingente di 15 doti, nel rispetto delle fasce dell'offerta formativa presentata. Il contingente minimo di 15 doti è altresì riconosciuto sui secondi e terzi anni agli operatori che risultano assegnatari di un numero inferiore di doti per il I e II anno dell'a.f. 2019/2020, (così come approvate con decreto di secondo acconto e come riparametrate al 95%, per i terzi anni).

Inoltre:

Primo anno leFP

Al fine di favorire l'accesso ai percorsi triennali di leFP, attraverso lo strumento della dote, il budget operatore, componente formazione, corrisponde al budget I anno leFP a.f. 2019/2020, approvato con D.D.S. del 9 agosto 2019, n. 11985.

Secondo anno leFP

Alle istituzioni formative è assegnato un budget, componente formazione, corrispondente al totale della Quota pubblica componente formazione – primo anno a.f. 2019/2020, approvata con decreto di secondo acconto.

Terzo anno leFP

Alle istituzioni formative è assegnato un budget, componente formazione, corrispondente al 95% della quota pubblica componente formazione – secondo anno a.f. 2019/2020, approvata con decreto di secondo acconto.

Quarto anno leFP ordinamentale

Al fine di favorire l'accesso dei giovani ai percorsi di IV anno di leFP attraverso lo strumento della dote, e incentivare l'accesso all'apprendistato, il budget operatore, componente formazione, corrisponde al budget IV anno 2019/2020, approvato con D.D.S. del 9 agosto 2019, n. 11985.

Primo anno PPD ordinamentale

Alle istituzioni formative è assegnato un budget corrispondente al budget assegnato per le prime annualità dell'a.f. 2019/2020 con D.D.S. del 9 agosto 2019, n. 11985.

Alle istituzioni formative che non risultino assegnatarie di un budget dote I anno PPD nell'a.f. 2019/2020 e che abbiano una media di componente disabilità pari o superiore a 3 per classe nei primi anni dei percorsi triennali di leFP 2019/2020, potranno essere assegnate fino ad un massimo di 4 doti, a seguito della presentazione e valutazione di un progetto adeguato.

Secondo e terzo anno PPD ordinamentale

Alle istituzioni formative è assegnato un budget corrispondente al numero di doti assegnate rispettivamente per il primo e secondo anno PPD dell'anno formativo precedente, rilevato alla data del 30/01/2020, tenendo conto di ulteriori richieste presentate al 28/05/2020 (verrà riconosciuta la quota pubblica maggiore alle date di rilevazione).

Anno integrativo PPD ordinamentale

Per tale anno integrativo è previsto un contingente massimo complessivo di 150 doti, e comunque nei limiti degli stanziamenti previsti per i PPD, assegnate in modo proporzionale alle richieste, previa valutazione dei requisiti, tenendo conto delle effettive richieste di doti integrative rispetto al budget assegnato per l'a.f. 2019/20.

Risorse sistema duale

Alle istituzioni formative è assegnato un budget "duale" come di seguito determinato:

- una quota pari al budget "risorse duale" approvato per l'a.f. 2019/2020 con d.d.s. del 9 agosto 2019, n. 11985;
- una quota pari all'importo ammesso relativamente alle doti di primo anno richieste nell'ambito del "budget incrementale per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro nelle classi I e IV a.f. 2019/2020". Tale quota non potrà essere utilizzata per la misura di allargamento alternanza e per le esperienze all'estero.

Alle istituzioni formative che nell'anno 2019/2020 non risultino assegnatarie di budget duale o alle quali spetterebbe una assegnazione inferiore a € 30.000, in base ai criteri sopra indicati, è garantita una assegnazione di € 30.000.

Le istituzioni formative con le risorse duale possono attivare le azioni relative ai Percorsi di leFP, comprese le esperienze di allargamento del monte ore destinato all'alternanza scuola-lavoro fino al raggiungimento delle 400 ore annue, i moduli per il contrasto alla dispersione e alla dispersione grave; la promozione di esperienze all'estero per l'acquisizione di competenze emergenti.

Budget incrementale per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro nelle classi I e IV

Per accedere a tale budget le istituzioni formative devono assicurare i seguenti elementi:

- saturazione del proprio budget di I anno per percorsi di qualifica e PPD e di IV anno;
- saturazione del proprio budget risorse duale, di cui almeno il 60% con assegnazione di dote "piena" (non allargamento alternanza, non esperienze all'estero);
- effettivo aumento del numero di iscritti del primo anno rispetto alla prima annualità e del quarto anno rispetto alla quarta annualità rilevato sia con riferimento all'a.f. 2020/2021 (rispetto all'a.f. 2019/2020) sia con riferimento all'a.f. 2019/2020 (rispetto all'a.f. 2018/2019). La rilevazione è fatta distintamente per i primi anni dei percorsi di qualifica, per i primi anni dei PPD e per i IV anni.
- attività in alternanza scuola-lavoro nel rispetto dei limiti:
 - o almeno 200 ore annue, in situazioni protette: in caso di studenti con età inferiore ai 15 anni di età all'avvio del percorso;

- minimo 400 ore annue: per gli studenti con 15 anni e oltre all'avvio del percorso e per gli studenti del quarto anno.

Vengono assegnate le doti richieste con riferimento al numero effettivo degli iscritti in aumento.

Nel caso in cui lo stanziamento non coprisse le richieste con riferimento alle due annualità, verranno ammesse prioritariamente le doti relative all'aumento degli iscritti 20/21 su 19/20, e successivamente le doti relative all'aumento degli iscritti 19/20 su 18/19, con eventuale ridimensionamento proporzionale del numero di doti.

Nel caso in cui lo stanziamento sia eccedente rispetto alle nuove iscrizioni, potranno essere assegnate fino ad un max di 15 doti aggiuntive per istituzione formativa, eventualmente in proporzione all'aumento del numero degli iscritti sulle due annualità.

Nel caso di percorsi personalizzati per allievi disabili, le istituzioni formative che non risultino assegnatarie di un budget dote l'anno PPD nell'a.f. 2019/2020, in tutti i casi potranno essere assegnatarie di doti esclusivamente a seguito della presentazione e valutazione di un progetto adeguato.

L'assegnazione delle risorse duale è subordinata all'approvazione del decreto di riparto delle relative risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Apprendistato

Per l'apprendistato di primo livello (art.43 D.lgs. 81/2015), le modalità di assegnazione delle risorse verranno stabilite nell'apposito avviso pubblico.

DESTINATARI DELLE DOTI

Destinatari delle doti sono gli studenti residenti o domiciliati in Lombardia, iscritti e frequentanti percorsi triennali, modulari, quadriennali o di quarta annualità di un percorso di istruzione e formazione professionale (leFP) erogati dalle istituzioni formative accreditate al sistema di leFP regionale, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 19/2007 come modificata dalla legge regionale 30/2015 e relativi provvedimenti attuativi.

I criteri specifici per le doti relative alle diverse misure sono i seguenti.

Dote leFP

Destinata a studenti residenti in Lombardia o domiciliati presso il convitto dell'istituto sede di corso, nonché minori affidati a famiglie o comunità con provvedimento del tribunale, o altresì, con riferimento esclusivo alle doti finanziate con risorse duale, domiciliati in Lombardia.

- Per la **prima annualità** - studenti che non abbiano compiuto 18 anni al momento della richiesta della dote, iscritti e frequentanti percorsi di istruzione e formazione professionale presso l'Istituzione formativa;

- Per la **seconda e terza annualità** per accedere alla dote, lo studente, oltre a possedere i requisiti già indicati, deve essere iscritto e frequentante il relativo percorso di Istruzione e formazione professionale presso l'Istituzione formativa;
- Per la **quarta annualità** possono accedere alla dote gli studenti iscritti e frequentanti il relativo percorso di Istruzione e formazione professionale, che non abbiano compiuto 21 anni al momento della richiesta della dote e che siano in possesso di una qualifica di leFP coerente con il percorso di quarta annualità prescelto, oppure che abbiano concluso il terzo anno di un percorso quadriennale, oppure con disabilità certificata¹ e che abbiano concluso un terzo anno con il rilascio di un attestato di competenza.

- Possono accedere alla dote dei **percorsi personalizzati per allievi con disabilità (PPD)** studenti con disabilità certificata che, per natura e caratteristiche della disabilità, necessitano di percorsi di apprendimento personalizzati e che abbiano concluso il primo ciclo di studi anche senza aver conseguito il relativo titolo (diploma di scuola secondaria di primo grado).
L'accesso alla prima annualità è riservato agli allievi che non abbiano compiuto i 18 anni di età alla data di richiesta della dote.
L'accesso all'anno integrativo dei PPD è riservato agli studenti che:
 - abbiano concluso nell'anno formativo 2019/2020 un terzo anno dei percorsi personalizzati;
 - non abbiano già usufruito dell'anno integrativo e non abbiano raggiunto alcuna qualifica;
 - non abbiano già fruito della dote, sia nell'ambito dei PPD che nell'ambito dei percorsi triennali di qualifica triennale/quarti anni, con riferimento a quattro distinte annualità formative, ancorché frequentate presso differenti Istituzioni formative;

- Ai **percorsi modulari di contrasto alla dispersione scolastica e formativa possono accedere** giovani:
 - nella fascia di età compresa fra i 15 e i 25 anni alla data di richiesta della dote;
 - non iscritti in percorsi di leFP presso la medesima Istituzione formativa al termine dell'a.f.2019/2020. Possono accedere anche i giovani già coinvolti nell'anno formativo 2019/2020 in interventi di contrasto alla dispersione scolastica e che nell'anno formativo 2020/2021 proseguano il percorso formativo per il conseguimento della qualifica di leFP.

In tutti i casi non possono accedere alla dote gli studenti che abbiano già conseguito un attestato di diploma tecnico professionale o altro titolo superiore o, con riferimento ai percorsi triennali per l'acquisizione della qualifica, ai percorsi personalizzati per alunni disabili e ai percorsi modulari, che abbiano già conseguito un attestato di qualifica professionale.

¹ La condizione di disabilità deve essere certificata dalla ASST competente a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/2/2006, n.185 e dalla DGR n. 2185/2011.

L'Istituzione formativa inoltra alla Regione la richiesta di dote fino all'ammontare massimo del budget assegnato entro e non oltre i termini stabiliti dal bando.

Nel caso in cui uno studente rinunci alla dote leFP l'Istituzione formativa può procedere in qualsiasi momento dell'anno a inoltrare richiesta di sostituzione a favore di un nuovo studente, in possesso dei requisiti richiesti.

Dote apprendistato

Destinata a giovani dai 15 anni ai 25 anni (non compiuti) assunti o da assumere presso aziende con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTI

Per i primi, secondi e quarti anni **non è consentita l'attivazione di classi miste** che siano in parte a finanziamento pubblico e in parte a finanziamento privato.

Per le prosecuzioni nei terzi anni, con riferimento alla tipologia di finanziamento, trovano applicazione le regole in vigore all'avvio della prima annualità dei percorsi.

In tutti i casi le Istituzioni Formative devono garantire al giovane il completamento del ciclo formativo avviato.

CONTRIBUTI VOLONTARI

Le Istituzioni formative, per gli allievi che fruiscono del finanziamento pubblico attraverso il sistema "dote", non possono richiedere alle famiglie ulteriori contributi aggiuntivi, se non di carattere volontario coerentemente con le normative e le indicazioni regionali.

Tali disposizioni si applicano anche agli studenti non beneficiari di dote inseriti in classi esclusivamente a finanziamento pubblico, fatto salvo quanto sopra indicato per i terzi anni.

Il contributo volontario non deve essere condizione per l'iscrizione, per la frequenza ai corsi, né per l'ammissione agli esami né deve essere vincolato ad alcuna controprestazione.

CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI DI DOTE

Le Istituzioni formative devono stabilire e formalizzare i criteri e le modalità per la selezione dei giovani nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione e con riferimento ai criteri generali sotto riportati:

- valutazione della motivazione, del profilo personale e attitudinale rispetto al percorso scelto;
- stili di apprendimento orientati all'esperienza concreta e alla sperimentazione attiva;
- svantaggio economico (anche con riferimento all'indicazione della situazione economica);
- opportunità di interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;
- disponibilità massima di posti per studenti con disabilità certificata.

REALIZZAZIONE DI PERCORSI ANNUALI PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO

Il sistema educativo di istruzione e formazione regionale prevede una filiera che, dall'acquisizione di qualifica, diploma professionale e certificato di specializzazione tecnica superiore, conduce al mondo del lavoro o alla prosecuzione verso i percorsi terziari non universitari (percorsi ITS).

In ogni caso le Istituzioni formative possono organizzare corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato esclusivamente in regime di offerta autofinanziata, nel rispetto delle linee guida definite con apposito atto dirigenziale, ovvero prevedendo – come da decreto 427/2018 - in accordo con USR Lombardia, l'inserimento degli studenti presso le istituzioni scolastiche, nell'ambito del sistema di istruzione professionale. Possono accedere al percorso di quinto anno gli studenti in possesso del Diploma di Tecnico di IeFP, limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza per l'esame di Stato in uno specifico indirizzo di istruzione professionale – IP.

DISPOSIZIONI FINALI

Con successivo provvedimento di Giunta verranno definiti per ogni singolo intervento il valore economico della dote e il contributo massimo ammissibile per gli interventi a progetto.